

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1366

Vol. 1971/0216

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1366 def.

Bruxelles, 30 novembre 1971

Proposta di

REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO

che proroga il regolamento finanziario del 30 luglio 1968
relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità
Europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili

Proposta di

REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO

che modifica e proroga il regolamento
finanziario del 15 dicembre 1969 che fissa le modalità
relative al rendimento e alla verifica dei conti

Proposta di

REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO

che fissa disposizioni particolari applicabili al
FONDO SOCIALE EUROPEO

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

MOTIVAZIONE

Nelle riunioni tenutesi fra il dicembre 1970 e il luglio 1971, gli esperti del Consiglio riuniti in seno al Comitato di bilancio hanno proceduto, alla presenza dei rappresentanti della Commissione, all'esame della proposta di regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità, presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 novembre 1970.

Dato il gran numero di problemi ancora insoluti e la loro difficoltà, è lecito supporre che tale proposta di regolamento non potrà essere approvata dal Consiglio che nel 1972.

Qui è opportuno però ricordare che la validità degli attuali regolamenti è limitata:

- al 31 dicembre 1971, per quanto riguarda il regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili, prorogato dai regolamenti finanziari del 15 dicembre 1969 e del 28 dicembre 1970,
- al 31 dicembre 1970, per quanto riguarda il regolamento finanziario del 15 dicembre 1969 che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti, prorogato dal regolamento finanziario del 14 dicembre 1970.

Inoltre, l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1972, della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo Sociale Europeo, presuppone l'approvazione di disposizioni finanziarie ad esso attinenti.

Così stando le cose, in attesa che il Consiglio approvi il regolamento finanziario riveduto ed unificato, la Commissione propone le seguenti misure:

1. proposta di regolamento finanziario che proroga al 31.12.1972 il regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio e sostituisce la nomenclatura di bilancio allegata a tale regolamento con una nuova nomenclatura che tiene conto delle modifiche apportate al finanziamento delle spese comunitarie in virtù della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (allegato I);

2. proposta di regolamento finanziario che proroga e modifica il regolamento finanziario del 15 dicembre 1969, che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti (allegato II).

Per tener conto infatti delle nuove esigenze manifestatesi a seguito dell'entrata in vigore del Trattato del 22 aprile 1970 che modifica talune disposizioni in materia di bilancio, della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, e del regolamento n. 2/71 del Consiglio del 2 gennaio 1971 che rende applicabile la decisione summenzionata, è necessario modificare gli articoli 1, 10, 11, 12 e 13 del regolamento del 15 dicembre 1969;

3. proposta di regolamento finanziario che fissa disposizioni particolari applicabili al Fondo Sociale Europeo (allegato III).

Trattasi di disposizioni già presentate al Consiglio il 30 giugno 1971, che modificano la proposta di regolamento finanziario presentata il 30 novembre 1970. L'approvazione di tali disposizioni è necessaria per consentire l'applicazione, al 1° gennaio 1972, della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 concernente la riforma del Fondo Sociale Europeo e del relativo regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio dell'8 novembre 1971, recante applicazione di detta decisione.

Tutte queste disposizioni hanno carattere transitorio e non pregiudicano la proposta di regolamento finanziario presentata al Consiglio il 30 novembre 1970.

—oOo—

PROPOSTA DI REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO
che proroga il regolamento finanziario del 30 luglio 1968
relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità
europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 209,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, in particolare l'articolo 183,

Visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, in particolare l'articolo 20 modificato dall'articolo 10 del Trattato che modifica talune disposizioni di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità Europee,

Vista la proposta della Commissione,

[Visto il parere del Parlamento Europeo,]

Considerando che è opportuno, in attesa dell'adozione del regolamento finanziario attualmente all'esame, prorogare il regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (1), prorogato dal regolamento finanziario del 15 dicembre 1969 (2) e dal regolamento finanziario del 28 DICEMBRE 1970 (3);

Considerando che per gli stanziamenti relativi alle ricerche e agli investimenti sono applicabili le disposizioni del regolamento finanziario del 23 ottobre 1961 (4) e del regolamento finanziario del 20 ottobre 1971 (5);

Considerando che è opportuno sostituire la nomenclatura di bilancio allegata al regolamento finanziario del 30 luglio 1968 con una nuova nomenclatura di bilancio che tenga conto delle modifiche apportate al finanziamento delle spese comunitarie in virtù della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 71 del regolamento finanziario del 30 luglio 1968 è così modificato:

"Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1968 e resta in vigore sino al 31 dicembre 1972".

Articolo 2

La nomenclatura di bilancio allegata al presente regolamento sostituisce quella contenuta nell'allegato al regolamento finanziario del 30 luglio 1968 e menzionata all'articolo 13 del medesimo.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente

-
- (1) G.U. n. L 199 del 10.8.1968, pag. 1
 - (2) G.U. n. L 326 del 29.12.1969, pag. 33
 - (3) G.U. n. L 285 del 31.12.1970, pag. 74
 - (4) G.U. n. 74 del 16.11.1961, pag. 1433
 - (5) G.U. n. L 218 del 28.9.1971, pag. 8
 - (6) G.U. n. L 94 del 22.4.1970

PROPOSTA DI REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO
che modifica e proroga il regolamento
finanziario del 15 dicembre 1969 che fissa le modalità
relative al rendimento e alla verifica dei conti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
in particolare l'articolo 78 settimo,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare
l'articolo 209,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, in
particolare l'articolo 183,

Visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica
delle Comunità Europee, in particolare l'articolo 20 modificato dall'articolo
10 del Trattato che modifica talune disposizioni di bilancio dei Trattati che
istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio
unico e una Commissione unica delle Comunità Europee,

Vista la proposta della Commissione,

[Visto il parere del Parlamento Europeo,]

Considerando che in attesa dell'adozione del regolamento finanziario attualmente
all'esame è opportuno prorogare, in via provvisoria, le disposizioni del regola-
mento finanziario del 15 dicembre 1969 che fissa le modalità relative al rendimento
e alla verifica dei conti, apportandovi le modifiche rese necessarie dall'entrata
in vigore del Trattato che modifica talune disposizioni di bilancio dei Trattati
che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio
unico e una Commissione unica delle Comunità Europee; che detto Trattato ha modi-
ficato, in particolare, l'articolo 78 quinto del Trattato che istituisce la
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'articolo 206 del Trattato che isti-
tuisce la Comunità Economica Europea e l'articolo 180 del Trattato che istituisce
la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO;

Articolo unico

Gli articoli 1 comma 1, 10, 11, 12 e 13 del regolamento finanziario del 15 dicembre 1969 che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti (1), prorogato dal regolamento del 14 dicembre 1970 (2), sono così modificati:

- Articolo 1, comma 1

"La Commissione stabilisce entro e non oltre il 30 giugno un conto di gestione delle Comunità".

- Articolo 10

"La commissione di controllo adotta la sua relazione sui conti dell'esercizio trascorso non oltre il 15 ottobre. Entro questo stesso termine, essa formula le proprie osservazioni sul bilancio. Il conto di gestione, il bilancio finanziario e la relazione della commissione di controllo, alla quale sono allegate le risposte alle osservazioni, sono sottoposti dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo entro e non oltre il 15 dicembre".

- Articolo 11

"Il Consiglio e il Parlamento Europeo danno atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio entro il 31 marzo. Qualora tale data non possa essere rispettata, il Consiglio o il Parlamento informano la Commissione e l'altra istituzione interessata dei motivi per i quali tale decisione ha dovuto essere rinviata".

- Articolo 12

"Le operazioni attinenti agli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti sono descritte nel conto di gestione che espone altresì:

- da un lato,

- a) l'ammontare dei prestiti concessi dalla Comunità;
- b) l'ammontare dei rimborsi effettuati per l'estinzione dei mutui contratti e dei relativi oneri;

- dall'altro,

- a) l'ammontare dei mutui;
- b) l'ammontare dei rimborsi effettuati per l'estinzione dei prestiti, in capitale ed in interessi.

.../...

(1) G.U. n. L 326 del 29.12.1969.

(2) G.U. n. L 273 del 17.12.1970.

Al conto è allegato uno stato che espone la situazione dei mutui contratti e dei prestiti concessi dalla Comunità".

- Articolo 13

"Le disposizioni del presente regolamento finanziario si applicano agli esercizi 1969, 1970, 1971 e 1972".

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

PROPOSTA DI REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO
che fissa disposizioni particolari applicabili al
FONDO SOCIALE EUROPEO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 209,

Vista la proposta della Commissione,

[Visto il parere del Parlamento Europeo,]

Considerando che la decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo Sociale Europeo ha in particolare previsto all'articolo 9 che le spese attinenti al Fondo possono essere autorizzate per un periodo che supera di 2 anni l'esercizio in questione;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2391/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971 recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 subordina la sua entrata in vigore a quella della regolamentazione finanziaria necessaria;

Considerando che è quindi opportuno fissare le disposizioni particolari relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio per consentire l'applicazione della suddetta decisione e del suddetto regolamento;

Considerando che dette disposizioni dovranno essere in seguito inserite nel regolamento finanziario attualmente all'esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

Articolo 1

1. Conformemente alla decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo Sociale Europeo e senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della stessa decisione, il bilancio di un esercizio, relativamente al Fondo Sociale Europeo, comprende:

- a) gli stanziamenti per l'esercizio in questione,
- b) le autorizzazioni d'impegno per un periodo che supera di due anni quello dell'esercizio.

2. Gli stanziamenti coprono le spese corrispondenti agli impegni imputabili all'esercizio in questione e contratti nel corso dello stesso esercizio o nel corso degli esercizi precedenti in forza delle autorizzazioni di cui sopra al paragrafo 1 b).

3. Le autorizzazioni d'impegno stabiliscono il limite massimo entro il quale possono contrarsi impegni nel quadro degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971. Esse sono ripartite per esercizio finanziario e in base alla nomenclatura del bilancio.

Articolo 2

Agli effetti degli stanziamenti e delle autorizzazioni d'impegno del Fondo Sociale Europeo, equivalgono ad impegni gli accordi dati dalla Commissione ai progetti e alle domande d'intervento presentati dagli Stati membri conformemente agli articoli 6 e 7 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971.

Agli effetti del concorso del Fondo, previsto all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, equivale ad impegno di spesa il riconoscimento dei diritti degli Stati membri o l'approvazione data dalla Commissione ai progetti di riconversione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente